

COLLEGIO DI ROMA- DEC. n. 6555/2017- PRES.SIRENA – REL. SCIUTO
Titoli di credito – cambiali – banca delegata per l'incasso- smarrimento - omesso
ammortamento – inadempimento colposo- risarcimento del danno – concorso di
colpa – liquidazione equitativa (r. d. 14.12.1933, artt. 49,66 e 89)

FATTO

1. La ricorrente, titolare di un conto corrente presso la banca resistente, presentava presso la stessa sei effetti cambiali, in data 26.6.2012, per l'importo complessivo di € 6.372,00, e quattro effetti cambiali, in data 28.06.2012, per complessivi € 10.600,00, conferendo alla banca il mandato all'incasso dei relativi crediti.

Come risulta da denuncia sporta in data 4.1.2013 dalla stessa banca, questa smarri tuttavia gli effetti cambiali ricevuti dalla cliente, senza quindi che a quest'ultima ne rivenisse alcun accredito. La ricorrente quindi, tramite un legale di sua fiducia in data 1.12.2014 e con successivi reclami, contestava alla banca la responsabilità dell'accaduto, chiedendo il pagamento di complessivi € 16.972,00, corrispondenti all'importo complessivo delle cambiali smarrite.

I reclami venivano tuttavia sempre disattesi dalla banca resistente sulla base di una asserita mancanza di elementi probatori e documentali a sostegno della pretesa, il che le impediva altresì – a suo dire - di procedere con la richiesta di decreto di ammortamento, in assenza di copia fronte-retro delle cambiali.

La ricorrente ha chiesto quindi, con il ricorso qui esaminato, il rimborso della somma complessiva di € 16.972,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria pari al controvalore dei dieci titoli cambiali smarriti.

2. Nelle sue controdeduzioni l'intermediario ha precisato che i sei effetti di € 1.062,00 l'uno avevano scadenze differite a partire dal 31.8.2012 e fino al 31.1.2013, essendo stati emessi il 18.6.2012 a carico di Alfa Srl e a favore di Beta Srl; mentre i quattro effetti da € 2.650,00 l'uno avevano a scadenze differite a partire dal 10.10.2012 e fino al 31.10.2012, essendo stati emessi il 28.5.2012 a carico di Gamma Spa e a favore di Delta Srl.

Ha confermato altresì come tali titoli cambiali vennero poi smarriti senza poter quindi essere incassati.

Cionondimeno, la banca non ritiene giustificata la richiesta della ricorrente giacché, trattandosi di cambiali, occorre riconoscere che seppure i titoli smarriti attribuiscono al loro possessore il diritto ad esigere il pagamento della somma indicata sul titolo, non assicurano che il pagamento avvenga effettivamente. La banca deduce inoltre che la ricorrente, nei reclami via via inviati, avesse allegato una copia degli effetti limitata al solo fronte, sicché, non essendo essa ricorrente la beneficiaria diretta delle cambiali in questione, non sarebbe stato possibile analizzare le girate con la conseguente incertezza sulla legittimità del possesso dei titoli.

Ancora, rileva la resistente che la ricorrente sarebbe stata superficiale ed inerte nel non far valere le proprie ragioni sui titoli smarriti, in particolar modo non richiedendo alla banca di avviare la procedura di ammortamento a sua volta necessaria all'esercizio delle azioni cambiarie di regresso contro, e ciò nonostante si sarebbe potuta accorgere del mancato buon fine di alcuni di quei titoli già con l'estratto conto al 31.12.2012, data alla quale sarebbero risultati già scaduti la maggior parte di essi.

In ogni caso la banca, al fine di esperire ogni tentativo per agevolare la cliente, in data 17.11.2016 l'intermediario conferiva mandato a un procuratore per la proposizione di un ricorso per l'ammortamento dei titoli.

In ragione di tutto ciò, la banca ritiene pertanto infondato il ricorso, chiedendone il rigetto.

DIRITTO

3. Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.

4. Risulta incontestato, innanzitutto, che gli effetti cambiari di cui al ricorso furono tutti smarriti per causa imputabile alla sola banca resistente e che perciò l'importo da essi complessivamente portato non venne accreditato sul conto della ricorrente.

Risulta altresì provato o almeno incontestabile dalla banca - nonostante i dubbi da essa prospettati nelle controdeduzioni - che la ricorrente, al momento della consegna dei titoli alla banca, fosse legittimata all'esercizio del diritto cartolare portato dai predetti effetti: il che risulta testualmente dai mandati all'incasso (prodotti in atti) conferiti dalla ricorrente alla banca e da questa senz'altro accettati; avendo la banca stessa precisato, d'altronde, che i titoli erano stati emessi a carico, e a favore, di soggetti diversi dalla ricorrente, che quindi doveva assumere il ruolo cartolare di girataria al momento della sua ulteriore girata per l'incasso a favore della banca.

5. In diritto, poi, neppure può revocarsi in dubbio che la procedura di ammortamento ben potesse, ed anzi dovesse, essere avviata da chi avesse perduto il possesso dei titoli e con ciò la legittimazione ad esercitare i relativi diritti, e dunque senz'altro anche il giratario all'incasso (Cass. 1780/1999) che li avesse smarriti; essendo del resto, a quel fine, sufficiente indicare, nel ricorso per ammortamento (*rectius*: nei ricorsi, se – come si ritiene - si escluda la possibilità di un ricorso cumulativo per più cambiali), i requisiti essenziali che consentano di identificare il titolo smarrito, senza che occorra l'integrale trascrizione del contenuto della cambiale.

Cosicché non risulta fondata l'eccezione della banca resistente con cui vorrebbe giustificare il mancato esercizio della procedura di ammortamento a causa delle incomplete informazioni ricavabili dalle copie allegate dalla ricorrente nei suoi reclami. E d'altronde sarebbe stato comunque onere della banca, secondo la sua diligenza professionale, acquisire e conservare, sin dal momento della presentazione dell'incasso, tutti gli elementi in grado di consentire l'identificazione dei titoli presentati. L'eccezione della banca è d'altra parte contraddetta dal suo stesso contegno successivo, quando a seguito del reclamo ha invece dato mandato ad un legale di intraprendere la procedura giudiziale di ammortamento ex art. 89 ss. l. camb.

6. Neppure condivisibile, poi, si rivela l'argomento proposto dalla resistente secondo cui sarebbe risultato possibile per la ricorrente intentare un'azione di regresso (artt. 49 ss.) ovvero causale (cioè verso il girante, sulla base del rapporto che diede causa alla trasmissione del titolo: art. 66 l. camb.) a tutela del suo credito, essendo l'azione causale, come noto, procedibile solo offrendo al debitore la restituzione del titolo ed avendo adempiuto a tutte le formalità che lascino impregiudicata un'ulteriore azione di regresso del debitore possibile solamente a condizione. Il che tuttavia non sarebbe stato possibile per parte ricorrente, che non disponeva in ogni caso né del titolo protestato né di un decreto di ammortamento, e senza quindi che per essa sussistesse alcuna possibilità di realizzare altrimenti il suo credito.

7. Da tutto ciò consegue che la condotta della banca non possa giudicarsi conforme ai suoi doveri di correttezza e diligenza professionale, considerato come essa:

(i) non solo non risulta aver informato tempestivamente la ricorrente dell'avvenuto smarrimento (si ricordi al proposito Cass. 30 marzo 2010, n. 7737: "*nel caso di smarrimento del titolo, grava sulla banca mandataria l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta*"; nonché Coll. Roma, decisioni n. 4448/2013 e 3897/2014, secondo cui la banca alla quale sia stato consegnato un titolo di credito in qualità di mandatario per l'incasso "*deve eseguire il mandato con la diligenza propria della categoria di appartenenza e, nel caso di sopravvenute difficoltà nell'esecuzione del mandato, deve darne tempestiva notizia al mandante affinché questi possa revocare o modificare il mandato provvedendo eventualmente all'incasso*

direttamente”);

(ii) ma soprattutto non abbia fatto quanto necessario e doveroso, nella sua qualità di mandataria della ricorrente, per conservare le sue ragioni di credito ripristinando, mediante la procedura di ammortamento, la legittimazione cartolare perduta e quindi le condizioni per poter procedere all'incasso e all'accredito a favore della ricorrente dell'importo delle cambiali smarrite.

8. Di una tale condotta non conforme alle obbligazioni nei confronti della mandante, e del conseguente pregiudizio da questa patito, la banca sarà pertanto responsabile. Ciò, peraltro, senza escludere, due ulteriori elementi che vanno ad incidere sulla quantificazione di una tale responsabilità:

(a) da un lato, un certo concorso da parte della stessa ricorrente nella produzione del danno subito, considerata la sua particolare inerzia nel reagire al mancato buon fine delle cambiali presentate all'incasso, dopo che avrebbe già potuto accorgersene; e anche dopo di ciò, tardando a sollecitare alla banca affinché avviasse comunque una procedura di ammortamento;

(b) d'altro lato, la circostanza che il danno effettivamente subito da parte ricorrente non può pianamente ritenersi coincidente con il credito complessivamente portato dai titoli, dovendo ponderarsi il primo in relazione alla probabilità che tale credito, oltretutto verso due diversi debitori, potesse comunque non andare a buon fine (com'è statisticamente da presumersi salvo prove certe sulla solvenza del debitore).

Tali elementi inducono pertanto questo Collegio, pur ritenuta raggiunta la prova sull'esistenza di un danno subito da parte ricorrente, a procedere in via equitativa ad una sua quantificazione, e così in € 8.500,00.

P. Q. M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 8.500,00, a titolo di risarcimento del danno, liquidato in via equitativa.